# Gazzetta Ufficiale
## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1922** — **Roma — Giovedì 12 ottobre** — **Numero 240**

**Abbonamenti**

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **30**

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . . . . . . . . . L. **0,60** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . . . . . . . . . . . . . » **0.80** } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

*All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa* (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

**Parte ufficiale**

LEGGI E DECRETI.



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 1299 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Vista la legge 2 aprile 1882, n. 681, ed il R. decreto 3 ottobre 1882, n. 1062;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e col ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estesi ai territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le norme contenute nel libro secondo (articoli 480 a 682, esclusi gli articoli 660 a 665) quelle contenute nel libro quarto, titolo I, capo II (articoli 879 a 904) e nel libro quarto, titolo II, agli articoli 918, 920, 923, 924, 925 del Codice di commercio approvato con legge 2 aprile 1882, n. 681, e promulgato col R. decreto 3 ottobre 1882, n. 1062, che trattano del commercio marittimo e della navigazione e del sequestro, del pignoramento e della vendita giudiziale delle navi e della prescrizione.

Gli articoli 660, 661, 662, 663, 664 e 665 costituenti il titolo VIII del libro secondo del Codice di commercio non sono estesi alle nuove Provincie. In sostituzione di detti articoli e fino a quando non saranno emanate altre norme generali legislative in materia di urto fra navi, continueranno ad avere vigore nelle nuove Provincie le disposizioni contenute nella legge dell'ex-Impero austriaco 29 luglio 1912, n. 151, B. L. I.

Art. 2.

Gli articoli riportati in appresso sono modificati come segue:

Art. 482. — Il committente può sciogliere il contratto per manifesta imperizia o frode del costruttore. Eccettuato questo caso il committente può sciogliere a

suo arbitro l'accordo, quantunque sia già cominciato il lavoro, tenendo indenne l'imprenditore di tutte le spese, di tutti i lavori e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale impresa.

Il costruttore non può sciogliere il contratto se non per caso fortuito o forza maggiore.

Nel caso di morte del costruttore il contratto si scioglie, il committente è però tenuto a pagare ai suoi eredi in proporzione del prezzo fissato dalla convenzione l'importare dei lavori fatti e dei materiali preparati, allorchè tali lavori o materiali possano essergli utili.

Art. 490. — I contratti di costruzione, di alienazione e di pegno delle navi minori non destinate ad uscire dai porti, dalle rade, dai fiumi, dai canali o dai laghi ed altre non provvedute di atto di nazionalità, non hanno effetto verso i terzi se non siano trascritti in un registro speciale presso le autorità e nelle forme stabilite dal diritto vigente nei territori indicati all'art. 1.

Art. 500. — Il capitano deve tenere il giornale nautico diviso nei libri seguenti:

giornale generale e di contabilità;

giornale di navigazione, giornale di boccaporto o manuale di bordo, inventario di bordo.

I libri suddetti non possono essere posti in uso se prima ciascun foglio non sia stato numerato e firmato dall'ufficiale marittimo a ciò destinato e devono essere tenuti per ordine di data, di seguito, senza alcuno spazio in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni, ed ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili.

Nel giornale generale e di contabilità dev'essere annotato tutto ciò che appartiene all'ufficio del capitano rispetto alle persone dell'equipaggio e dei passeggeri, alle cose caricate, agli avvenimenti importanti del viaggio, alle prese deliberazioni, all'entrata ed alla spesa della nave, ed in generale a tutto ciò che riguarda l'interesse dei proprietari, degli armatori e dei caricatori, e che può dar luogo a rendimento di conto o a domanda giudiziale, salvo le annotazioni particolari da farsi negli altri libri.

Nel giornale di navigazione devesi particolarmente annotare la rotta seguita, il cammino percorso, le manovre seguite, le osservazioni geografiche, metereologiche ed astronomiche e quant'altro riguarda la navigazione.

Nel giornale di boccaporto, o manuale di bordo, devono annotarsi le date ed i luoghi di caricamento, la natura, qualità e quantità delle cose caricate, la loro destinazione, le persone dei caricatori e dei destinatari, il luogo e la data di riconsegna, e quant'altro concerne il carico.

Nell'inventario di bordo devono indicarsi gli attrezzi, gli oggetti di corredo e gli istrumenti dei quali la nave è provveduta ed ogni variazione che in essa intervenga.

Le norme per l'uniforme, tenuta dal giornale nautico e dei libri dei quali si compone e per la verificazione dell'inventario in relazione alle disposizioni delle leggi marittime, sono determinate con regolamento da pubblicarsi con R. decreto.

Art. 502. — Il capitano deve far visitare la nave nei casi e nei modi stabiliti dalle norme vigenti nei territori indicati all'art. 1.

Egli deve prima della partenza accertarsi che la nave sia perfettamente idonea al viaggio da intraprendere e sia convenientemente caricata e stivata, quand'anche siano stati adoperati appositi stivatori.

Art. 516. — Il capitano all'arrivo nel porto di una destinazione sia di andata come di ritorno o nel luogo di qualunque approdo volontario o forzato, come pure in caso di naufragio, deve far vidimare il suo giornale nautico dall'ufficiale pubblico che ne ha l'incarico. Se vi furono avvenimenti straordinari interessanti la nave, le cose caricate o le persone, il capitano, oltre quanto è prescritto dalle altre disposizioni in vigore nei territori indicati all'art. 1, deve far la sua relazione.

La relazione deve enunciare il luogo ed il tempo della partenza, la via tenuta, i rischi corsi, i disordini avvenuti nella nave ed in generale tutti gli avvenimenti importanti del viaggio.

Art. 521. — Le persone componenti l'equipaggio sono il capitano o padrone, gli ufficiali, i marinai, i mozzi e gli operai indicati nel ruolo dell'equipaggio, ed inoltre i macchinisti, i fuochisti e tutte le persone addette al servizio della nave e dei passeggieri.

Il ruolo deve indicare i salari o la parte di utili dovuti alle persone dell'equipaggio. Le altre condizioni dell'arruolamento devono risultare dal contratto di arruolamento.

Art. 554. — Il pagamento del nolo ed il ricevimento senza riserve delle cose trasportate quand'anche il pagamento del nolo sia stato anticipato estinguono ogni azione contro il vettore.

Tuttavia l'azione per la perdita parziale o per l'avaria non riconoscibile al momento della consegna sussiste anche dopo il pagamento del nolo ed il ricevimento delle cose trasportate se si provi che la perdita o l'avaria avvenne nell'intervallo tra la consegna a bordo e la riconsegna o a condizione che la domanda di verificazione sia proposta appena scoperto il danno e non più tardi di sette giorni dopo il ricevimento.

Art. 555. — La polizza di carico deve esprimere la natura, la specie, la qualità e la quantità delle cose caricate.

Essa deve essere datata ed enunciare:

1° la persona del caricatore e la sua residenza;

2° la persona cui è diretta la spedizione e la sua residenza;

3° il nome e cognome del capitano o padrone;

4° il nome, la nazionalità e la portata della nave;

5° il luogo della partenza e quello della destinazione;

6° il nolo.

La polizza deve avere segnato in margine le marche ed i numeri delle cose caricate.

Essa può essere all'ordine od al portatore e nel primo caso la forma e gli effetti della girata sono regolati secondo le disposizioni dell'art. 305 del Codice di commercio dell'ex Impero austriaco.

La polizza non può essere sottoscritta dal capitano prima del caricamento.

Art. 556. — La polizza di carico è fatta in quattro originali, destinati al capitano, al proprietario, od armatore della nave, al caricatore ed alla persona cui le cose caricate devono essere consegnate.

Sopra ciascuno degli originali si deve indicare la persona alla quale è destinato.

Il caricatore ha diritto di avere dal capitano uno o più duplicati dell'originale destinato alla persona cui devono essere consegnate le cose caricate.

Eguale diritto ha ogni altro possessore della polizza verso il suo girante e per mezzo dei giranti anteriori verso il capitano.

Ogni duplicato deve essere dello stesso tenore della polizza originale, salvo la diversa indicazione di « prima », « seconda », ecc.

In mancanza di questa diversa indicazione i duplicati si considerano come altrettante polizze distinte.

Gli originali per il capitano e per il proprietario o armatore della nave sono sottoscritti dal caricatore, gli altri sono sottoscritti dal capitano.

La sottoscrizione e la consegna rispettiva degli originali deve essere eseguita entro ventiquattro ore dopo compiuto il caricamento.

Il caricatore deve consegnare nello stesso termine al capitano le spedizioni delle cose caricate, ossia le quietanze di pagamento o le bollette di cauzione delle dogane.

Art. 557. — Il capitano deve consegnare il carico nel luogo di destinazione a chi gli presenta la polizza di carico, qualunque sia il numero che essa porta, se non gli è stata notificata alcuna opposizione.

In caso di opposizione o se si presentano più portatori della polizza di carico, il capitano deve depositare giudizialmente il carico a termini del § 1425 Codice civile dell'ex Impero austriaco e può anche farsi autorizzare a venderne la quantità occorrente per il pagamento del nolo.

Art. 592. — L'atto di prestito a cambio marittimo, se è all'ordine, può essere trasferito a mezzo di girata.

La forma e gli effetti della girata sono regolati secondo le disposizioni dell'art. 305 del Codice di commercio dell'ex-Impero austriaco.

La garanzia di pagamento si estende anche all'interesse marittimo, se non vi è convenzione contraria.

Art. 601. — Per le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono conservate le norme e gli usi vigenti nei territori indicati all'art. 1, in quanto non sono modificate nelle seguenti disposizioni.

Ai soli effetti della presente disposizione sono pubblicati e avranno applicazione nei territori indicati all'art. 1 il capo 1°, eccettuato l'art. 419, e il capo 2°, sezione 1ª, del titolo XIV del libro 1° del Codice di commercio vigente nelle antiche Provincie.

Art. 605. — Il contratto di assicurazione marittima deve essere fatto per iscritto.

La polizza di assicurazione deve essere datata e deve indicare:

1° il nome, la specie, la nazionalità e la portata della nave;

2° il nome, il cognome del capitano o padrone;

3° il luogo dove gli oggetti assicurati sono stati o devono essere caricati;

4° il porto o la rada da cui la nave è partita o deve partire;

5° i porti o le rade dove la nave deve caricare e scaricare e e nei quali deve entrare.

Se le anzidette indicazioni non possono farsi, o perchè l'assicurato non sia in grado di darle o per la speciale qualità del contratto, vi si deve supplire con altre atte a determinare l'oggetto dell'assicurazione.

Art. 612. — Le cose caricate possono essere assicurate:

o per il prezzo d'acquisto, coll'aggiunta delle spese di caricamento e del nolo.

o per il prezzo corrente nel luogo di destinazione al loro arrivo senza avarie.

La valutazione data nel contratto alle cose assicurate senz'altra spiegazione può riferirsi ad entrambi questi casi. Se tale valutazione supera il maggiore dei prezzi suddetti, l'assicurazione nella somma eccedente il valore delle cose assicurate non produce effetto riguardo all'assicurato se vi fu dolo o frode da parte sua e l'assicurazione di buona fede ha diritto al premio.

Se non vi fu dolo nè frode da parte dell'assicurato, l'assicurazione è valida sino alla concorrenza del valore delle cose assicurate; l'assicurato non è tenuto a pagare il premio per la somma eccedente, ma deve soltanto un'indennità uguale alla metà del premio e non maggiore del mezzo per cento della somma assicurata.

La valutazione si intende sempre data sulla dichiarazione dell'assicurato se non fu preceduta da stima accettata dall'assicuratore.

Se non vi è stima accettata il valore delle cose assicurate può essere stabilito con tutti i mezzi di prova ammessi dalla legge.

Art. 628. — In caso di perdita di merci caricate sulla nave per conto del capitano, questi deve giustificarne

l'acquisto coi mezzi di prove permessi dalle leggi vigenti e il caricamento con una polizza di carico sottoscritta da due dei principali dell'equipaggio.

Le persone dell'equipaggio o il passeggiero che porta da paesi stranieri merci assicurate nel Regno deve consegnare la polizza di carico al R. console del luogo in cui si fa il caricamento, e in mancanza ad uno dei principali commercianti nazionali, o all'autorità del luogo stesso.

Art. 666. — I privilegi stabiliti nel presente titolo sono da considerarsi quali diritti di pegno nella procedura per fallimento e sono preferiti ad ogni altro privilegio generale o speciale sui mobili stabiliti da leggi in vigore, compresi quelli per i credidi dello Stato per ogni tributo dell'anno in corso e degli antecedenti, e comprese le sovrimposte comunali e provinciali.

Art. 671. — Sono privilegiati sopra le cose caricate sulla nave e collocati sul loro prezzo nell'ordine in cui sono indicati nel presente articolo i seguenti crediti:

1° le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori per gli atti conservativi o di esecuzione sulle cose stesse;

2° le spese, le indennità ed i premi di salvataggio dovuti, per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni in vigore;

3° i diritti doganali dovuti per le cose stesse nel luogo di scaricamento;

4° le spese di trasporto e quelle di scaricamento;

5° il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono state depositate;

6° le somme dovute per contribuzione di avarie comuni;

7° i premi di assicurazione;

8° le somme di capitale e di interessi dovute per obbligazioni contratte dal capitano sul carico, nei casi preveduti nell'art. 509 e coll'adempimento delle prescritte formalità;

9° ogni altro prestito o cambio marittimo o con pegno sul carico, quando colui che ha dato il denaro sia possessore della polizza di carico.

Art. 672. — I privilegi indicati nell'articolo precedente non si conservano, se l'azione non è esercitata entro 15 giorni dallo scaricamento e prima che le cose caricate siano passate in mano di terzi.

Al sequestro, al pignoramento e alla vendita giudiziale delle cose vincolate con privilegio si applicano le regole stabilite nel vigente regolamento esecutivo.

Art. 673. — Sono privilegiati sul nolo e collocati sull'ammontare di esso nell'ordine in cui sono qui appresso indicati i seguenti crediti:

1° le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi e di esecuzione;

2° le spese, le indennità ed i premi di salvataggio dovuti, per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni in vigore;

3° i salari, gli emolumenti e le indennità dovute secondo le disposizioni del titolo III di questo libro al capitano ed alle altre persone dell'equipaggio, per il viaggio nel quale è guadagnato il nolo, nonchè le retribuzioni dovute alla Cassa degli invalidi della marina mercantile, per lo stesso viaggio.

4° le somme dovute per contribuzione di avarie comuni;

5° i premi di assicurazione;

6° le somme di capitale e d'interesse dovute per le obbligazioni contratte dal capitano sul nolo, nei casi preveduti nell'art. 509 e coll'adempimento delle prescritte formalità;

7° le indennità dovute ai noleggiatori per mancanza di consegna delle cose caricate, e per avarie da esse sofferte per colpa del capitano o dell'equipaggio nell'ultimo viaggio;

8° ogni altro debito, a cambio marittimo o con pegno sul nolo, trascritto e annotato sull'atto di nazionalità.

Art. 675. — Sono privilegiati sopra la nave e collocati sul prezzo di essa nell'ordine in cui sono indicati nel presente articolo i seguenti crediti:

1° le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi e di esecuzione sulla nave;

2° le spese, le indennità ed i premi di salvataggio dovuti per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni vigenti;

3° le tasse di navigazione stabilite dalla legge;

4° i salari dei piloti, il salario del custode e le spese di custodia della nave dopo il suo ingresso nel porto;

5° il fitto dei magazzini di deposito degli attrezzi e degli arredi della nave;

6° le spese di manutenzione della nave e dei suoi attrezzi ed arredi, dopo il suo ultimo viaggio e l'ingresso nel porto;

7° i salari, gli emolumenti e le indennità dovute secondo le disposizioni del titolo III di questo libro, al capitano ed alle altre persone dell'equipaggio per l'ultimo viaggio, nonchè le retribuzioni dovute alla Cassa degli invalidi della marina mercantile per lo stesso viaggio;

8° le somme dovute per contribuzione di avarie comuni;

9° le somme di capitale e d'interessi dovute per le obbligazioni contratte dal capitano per i bisogni della nave nei casi preveduti nell'art. 509, e coll'adempimento delle prescritte formalità;

10° i premi di assicurazione delle navi e dei suoi accessori per l'ultimo viaggio, sia la nave assicurata a viaggio o a tempo, e per i piroscafi in navigazione periodica assicurati a tempo, i premi corrispondenti agli ultimi sei mesi, e inoltre, nelle associazioni di mu-

tua assicurazione, i ripartimenti e le contribuzioni per gli ultimi sei mesi;

11° le indennità dovute ai noleggiatori per mancanza di consegna delle cose caricate, o per le avarie da esse sofferte per colpa del capitano o dell'equipaggio nell'ultimo viaggio;

12° il prezzo della nave ancora dovuto al venditore;

13° i crediti indicati nel precedente n. 9 trascritti ed annotati tardivamente, ogni altro credito a cambio marittimo sulle navi ed i crediti per i quali la nave è stata data in pegno.

Nel concorso di più crediti menzionati nel n. 13 la preferenza è determinata dalla data della trascrizione del titolo e dell'annotazione sull'atto di nazionalità o certificato di registro.

Art. 880. — La nave può essere pignorata e data in custodia giudiziale nei casi e colle forme stabilite nel vigente regolamento esecutivo.

La vendita esecutiva, la graduazione dei creditori e la distribuzione del prezzo si operano secondo le regole stabilite nel presente capo.

Art. 883. — Nel conchiuso per l'esecuzione sulla nave o sopra una porzione di nave, deve farsi al debitore l'intimazione di pagare entro 24 ore la somma dovuta e l'avvertimento che qualora non paghi nel detto termine si procederà al pignoramento.

Se vi è pericolo di sottrazione, il giudizio competente per la concessione dell'esecuzione può autorizzare il pignoramento immediato nelle forme stabilite nel vigente regolamento esecutivo.

Art. 884. — Il conchiuso di concessione d'esecuzione deve essere notificato al proprietario se si tratta di azione generale da esercitarsi contro di lui, può essere notificato al capitano, se il credito è privilegiato sulla nave.

Art. 885. — L'organo esecutivo deve enunciare nel processo verbale di pignoramento oltre quanto è prescritto dalle norme vigenti in materia esecutiva:

1° l'elezione e la dichiarazione di domicilio o di residenza nel Comune ove risiede l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale deve procedersi per la vendita e nel luogo dove la nave pignorata è ancorata;

2° il nome, cognome, il domicilio e la residenza del proprietario della nave e del capitano;

3° il nome, la specie e la portata della nave;

4° la descriziane degli schifi, delle scialuppe, degli attrezzi, degli arredi, delle armi, delle munizioni e delle provviste.

L'organo esecutivo deve nominare un custode della nave pignorata e questi deve sottoscrivere il processo verbal.

Art. 886. — Se il proprietario non ha residenza o dimora nel Comune ove si è proceduto al pignoramento e la citazione a comparire dinanzi il giudizio di esecuzione sono fatte al capitano della nave pignorata, e s'egli è assente, a chi rappresenta il proprietario od il capitano.

Se il proprietario è straniero e non ha residenza o dimora nel Regno le notificazioni sono fatte nel modo stabilito dal paragrafo 120 e seguenti del regolamento di procedura civile vigente nei territori indicati allo art. 1.

Copia del processo verbale di pignoramento deve essere depositata dall'organo esecutivo nell'ufficio presso il quale è iscritta la nave.

Art. 887. — Il giudizio di esecuzione deve stabilire le condizioni della vendita, pubblicare il bando per la medesima e fissare l'udienza per l'incanto giusta le norme del vigente regolamento esecutivo.

Art. 891. — Se il pignoramento ha per oggetto una nave la cui portata sia maggiore di trenta tonnellate, il bando deve essere pubblicato per tre volte consecutive, di otto in otto giorni, ed inserito per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari.

Dopo la terza pubblicazione del bando, l'incanto si apre alla udienza fissata e la vendita è fatta al maggiore offerente, sempre sotto la osservanza delle norme statuite dal vigente regolamento esecutivo.

Art. 893. — Ognuno può offrire all'incanto.

Chi offre all'incanto per conto altrui deve presentare un mandato speciale da unirsi agli atti.

Qualunque offerente deve aver depositato in danaro nella cancelleria l'ammontare approssimativo delle spese dell'incanto, della vendita e della trascrizione nella somma stabilita nel bando.

Deve inoltre avere depositato in denaro, o in titoli del debito dello Stato al valore di Borsa, il decimo del prezzo sul quale si apre l'incanto, se il giudice, uditi i creditori presenti, non lo dispensa.

Le parti che devono effettuare i depositi possono farli anche direttamente nella Cassa dei depositi e prestiti e nelle Casse di risparmio postali consegnandone al cancelliere la ricevuta.

Quegli la cui offerta è vinta ha diritto all'immediata restituzione dei depositi fatti.

Art. 901. — Le domande di separazione della nave pignorata devono essere notificate al creditore istante prima della vendita.

Le domande di separazione posteriori alla vendita si convertono di diritto in opposizione sul prezzo.

La domanda di separazione deve contenere la citazione del creditore istante a comparire a udienza fissa davanti al giudice competente e la elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza, giusta le disposizioni vigenti in materia.

Se la domanda è rigettata, l'attore, oltre che alle spese, può essere condannato a pena pecuniaria estensibile a lire cinquecento.

Art. 902. — Per ciò che non è espressamente rego-

lato dal presente titolo si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile e del regolamento esecutivo vigenti tuttora nei territori indicati all'art. 1.

Art. 924. — Le azioni, derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono col decorso di un anno dalla fine del viaggio, e quelle derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso di un anno dalla scadenza del termine convenuto o dalla fine dell'ultimo viaggio, se il contratto è stato prorogato.

Le azioni derivanti dal contratto di assicurazione marittima si prescrivono col decorso di un anno.

Nelle assicurazioni marittime il termine decorre dal compimento del viaggio assicurato e per le assicurazioni a tempo dal giorno in cui finisce l'assicurazione in caso di presunzione di perdita della nave per mancanza di notizie l'anno comincia alla fine del termine stabilito per la presunzione di perdita.

Sono sempre salvi gli altri termini stabiliti per l'abbandono del titolo VI del libro secondo.

***Disposizioni transitorie:***

Art. 3.

I contratti aventi per oggetto la costruzione, la proprietà e il godimento di una nave o di porzione di essa, ed i contratti di pegno della nave e di cambio marittimo, hanno pieno effetto, secondo la legge anteriore, se le formalità in esse stabilite siano state adempiute prima dell'attuazione del nuovo Codice, altrimenti si applicano le disposizioni del nuovo Codice.

Art. 4.

Entro sei mesi dell'attuazione del nuovo Codice, tutte le navi soggette alle disposizioni dell'art. 500 del Codice stesso devono uniformarsi ad esso.

Per le navi che nel giorno dell'attuazione del nuovo Codice si trovano in viaggio il termine suddetto decorre dal giorno del loro arrivo in porto del Regno.

Art. 5.

I privilegi sulle navi acquistati prima dell'attuazione del nuovo Codice nelle forme stabilite dalla legge anteriore conservano il loro grado anche rispetto ai privilegi acquistati sotto l'impero del Codice stesso.

Le disposizioni dell'art. 678 del libro secondo nuovo Codice si applicano anche ai privilegi acquistati prima dell'attuazione di esso.

Art. 6.

Nei giudizi di pignoramento, custodia e vendita giudiziale delle navi e di distribuzione del loro prezzo, che si trovano pendenti secondo le disposizioni delle leggi ora vigenti nei territori indicati all'art. 1 si applicano le disposizioni del capitolo II, titolo I, libro quarto del nuovo Codice in qualunque stato i giudizi stessi si trovino nel giorno dell'attuazione di esso.

Art. 7.

I termini per l'inammissibilità di azione sono regolati dalla legge vigente al tempo dell'avvenimento che dà luogo all'azione.

Art. 8.

Le prescrizioni cominciate prima dell'attuazione del nuovo Codice si regolano secondo le leggi anteriori.

Tuttavia le prescrizioni cominciate prima della detta attuazione, e per le quali secondo le leggi ulteriori si richiederebbe ancora un tempo maggiore di quello fissato dal nuovo Codice, si compiono col decorso di questo termine minore computato dal giorno dell'attuazione del Codice medesimo.

Art. 9.

Dovunque è menzione di uffici del compartimento marittimo, ufficio marittimo di iscrizione, deve intendersi il Governo marittimo di Trieste. Dove si parla di amministratore della marina mercantile, ufficiale marittimo, amministratore locale di marina, ufficiale della amministrazione della marina, amministratori della marina mercantile e simili, devono intendersi i funzionari ed ufficiali degli uffici portuali (capitanerie o capitanati, uffici e deputazioni di porto).

Art. 10.

Dove si parla di pretore, si deve intendere la pretura in affari commerciali e marittimi.

Dove si parla di Tribunale commerciale si deve intendere o il Tribunale commerciale marittimo o la Pretura in affari commerciali e marittimi.

Dove si parla di Cassa depositi e prestiti si deve intendere l'Ufficio dei depositi giudiziari.

Dove si parla di giornali degli annunzi giudiziari devesi intendere l'*Osservatore Triestino*.

Dove si parla di usciere si deve intendere organo esecutivo.

Art. 11.

Le trascrizioni da farsi nei registri degli Uffici marittimi sono effettuati secondo le prescrizioni della legge 7 maggio 1879 e dell'ordinanza 1° ottobre 1879, n. 31176, del Ministero del commercio fino a che queste resteranno in vigore.

Art. 12.

Dove si cita l'atto di nazionalità deve intendersi il certificato di registro ai sensi delle disposizioni vigenti sotto la cessata Monarchia, fino all'entrata in vigore nelle nuove Provincie delle norme del Regno.

Art. 13.

Le polizze di assicurazione già perfezionate all'entrata in vigore del presente Codice continuano ad avere valore fino alla loro estinzione anche se non redatte secondo le prescrizioni dell'art. 605.

Art. 14

Il presente decreto entrerà in vigore nel decimoquinto giorno dopo quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ALESSIO — DE VITO

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

---

**Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re, in udienza del 29 settembre 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Settefrati (Caserta).**

SIRE!

La gestione straordinaria del comune di Settefrati non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di detto Comune.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno:

Veduto il Nostro decreto in data 28 maggio 1922, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Settefrati, in provincia di Caserta;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Settefrati è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE

TADDEI.

---

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che la signora Rosa Rossi di Pio, nata a Roma, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8 n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Rossi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 19 settembre 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito alla predetta signora Rosa Rossi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 4 ottobre 1922.

*Il ministro*
TADDEI.

---

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il signor Silvio Prisco di Giuseppe, nato a Roma, trovasi in via di riacquistare, a norma del l'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Prisco il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 19 settembre 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto sig. Silvio Prisco, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 4 ottobre 1922.

*Il ministro*
TADDEI.

---

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO per l'industria e il commercio

### Avviso

La Compagnia di assicurazione olandese « Nederlandsche transport Verzekering Maatschappj » con sede in Rotterdam e rappresentata in Italia dall'Amministrazione Montefiore e C., con sede in Roma, via del Traforo, 146, ha richiesto lo svincolo del deposito eseguito a norma del decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, asserendo di non avere effettuato alcune operazioni assicurative in Italia.

S'invita chiunque potesse avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso al Ministero dell'industria e commercio, Direzione generale del credito e delle assicurazioni private, ufficio tecnico delle assicurazioni private, *non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.*

Roma, 10 ottobre 1922

*Per il ministro*
V. CAMANNI.

## MINISTERO per l'industria e il commercio

**Corso medio dei cambi**
**del giorno 9 ottobre 1922**
**(Art. 39 del Codice di commercio)**

| | Medie | | Medie |
|---|---|---|---|
| Parigi | 177 33 | Dinari | — |
| Londra | 103 329 | Corone jugoslave | — |
| Svizzera | 437 25 | Belgio | 166 50 |
| Spagna | — | Olanda | — |
| Berlino | 0 912 | Pesos oro | — |
| Vienna | 0 032 | Pesos carta | — |
| Praga | 81 — | New York | 23 325 |

Oro . . . . . . 450 06

**Media dei consolidati negoziati a contanti**

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | *Note* |
|---|---|---|
| 3.50 °/₀ netto (1906) | 72 91 | — |
| 3.50 °/₀ netto (1902) | — | — |
| 3 °/₀ lordo | — | — |
| 5 °/₀ netto | 81 80 | — |

# CONCORSI

## MINISTERO della istruzione pubblica

*Direzione generale delle antichità e belle arti*

CONCORSO al posto di professore di contrabbasso nel R. liceo musicale di « Santa Cecilia » in Roma.

È aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame, al posto di professore di contrabbasso nel R. liceo musicale di « Santa Cecilia » di Roma, con l'annuo stipendio iniziale di L. 4630.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato. La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 2,40 dovranno essere presentate al Ministero della istruzione pubblica (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi delle ore 19 del 30 novembre 1922, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

*a*) certificato di nascita dal quale risulti l'età del canditato non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40;

*b*) certificato di cittadinanza italiana;

*c*) certificato di sana costituzione fisica;

*d*) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

*e*) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

*f*) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) dovranno essere debitamente legalizzati.

È fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

Eseguire:

*a*) due studi estratti a sorte (previa facoltà di ripassarli nel limite di 3 ore) il primo fra 6 di Mengoli, nei quali siano inclusi i nn. 5, 12, 13, 17, il secondo fra 6 del Gradus ad Parnassum di Simandi, fra i quali siano inclusi i nn. 1, 11, 20. (Mengoli - Studi per contrabbasso, Ed. Bianchi di Torino. Simandi - Gradus ad Parnassum, Ed. Mexburger di Lipsia);

*b*) la fantasia di C. Rossaro (opera postuma - Ed. Ricordi);

*c*) un pezzo di concerto scelto dalla Commissione esaminatrice fra quelli presentati dal candidato.

Interpretare dopo alquanti minuti d'osservazione e d'intesa coll'accompagnatore al pianoforte, un pezzo di media difficoltà, imposto dalla Commissione esaminatrice.

Trasportare all'improvviso, non oltre un tono sopra o sotto, un frammento per contrabbasso solo.

Fare l'analisi di un pezzo d'assieme per istrumenti ad arco designato dalla Commissione esaminatrice un'ora prima dell'esame.

Dimostrare di conoscere, anche con l'accennarne a memoria sull'istrumento i temi iniziali, le composizioni originali per contrabbasso ed i passi difficili e caratteristici che si incontrano nelle più note opere teatrali e sinfoniche.

Diteggiare e segnare le arcate di un frammento per contrabbasso, scelto dalla Commissione esaminatrice.

Esporre a voce i propri criteri sul metodo d'insegnamento, e dimostrare di conoscere la letteratura didattica del contrabbasso.

Insegnare ad un estraneo, o meglio ad un proprio allievo, in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo od uno studio scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Sarà tenuto calcolo al candidato della conoscenza pratica del pianoforte e dell'armonia.

A parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi di guerra o abbiano riportata ferita in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare e infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente.

Roma, 2 ottobre 1922.

*Per il ministro*
LUIGI SICILIANI

*Direttore*: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, gerente.